

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4104

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMENDOLA PIETRO, VILLANI, MARICONDA, RAUCCI, JACAZZI,
CAPRARA, ABENANTE**

Presentata il 30 maggio 1967

Provvedimenti per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 ottobre 1962, n. 1431 « Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », nel mentre disponeva, all'articolo 35, uno stanziamento iniziale di 20 miliardi per avviare l'opera della ricostruzione, sia di quella di competenza pubblica sia di quella di competenza dei privati, autorizzava altresì lo stanziamento delle ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della legge stessa negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Governo e maggioranza parlamentare non ritennero, allora, purtroppo, di accedere alla tesi sostenuta dai presentatori della presente proposta di legge secondo la quale sarebbe stato più opportuno fissare globalmente, sia pure con qualche approssimazione, l'onere finanziario di tutta la ricostruzione e autorizzare per legge tutta la spesa complessiva risultante, scaglionandola, ovviamente, in un determinato numero di esercizi finanziari.

Sicché già con la legge 4 novembre 1963, n. 1465 « Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 », all'articolo 14, apparendo chiaro che l'opera della ricostruzione incontrava gravi difficoltà ad ingranarsi, trattandosi in particolare di rimuovere numerosi e non piccoli ostacoli di carattere amministrativo, tecnico ed urbanistico (parte dei

quali superati appunto con la legge stessa 4 novembre 1963, n. 1465), si ritenne necessario modificare l'articolo 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prolungando all'esercizio finanziario 1966-67 l'autorizzazione a stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le ulteriori somme occorrenti per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Con la fine, pertanto, del presente esercizio finanziario 1967, (essendo intervenuta nel frattempo la legge che ha allineato l'anno finanziario all'anno solare), cioè col prossimo 31 dicembre di quest'anno, verrà a decadere l'autorizzazione disposta dal Parlamento a finanziare, con la legge di bilancio, l'applicazione delle leggi sulla ricostruzione dei paesi terremotati, andando aggiunta alle due leggi, già ricordate, l'altra ancora, successiva, del 3 dicembre 1964, n. 1259 « Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

Occorre, pertanto, affinché non si crei un preoccupante vuoto di carattere finanziario nell'opera della ricostruzione (la quale, negli ultimi anni, è stata già ritardata, e sensibilmente, quasi esclusivamente a causa della assoluta inadeguatezza degli stanziamenti disposti sui bilanci dei lavori pubblici) provvedere tempestivamente a prorogare nuova-

mente per legge l'autorizzazione disposta con l'articolo 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e già prorogata una prima volta con l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Ed è precisamente quanto viene disposto con l'articolo 2 della presente proposta di legge col quale, appunto, si prolunga a tutto l'esercizio finanziario 1972 l'autorizzazione a stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione delle leggi sulla ricostruzione delle zone terremotate.

E i proponenti ritengono fermamente che la proposta di completare l'opera della ricostruzione nello spazio di tempo di altri 5 anni ancora, tenendo conto che già 5 anni ne sono trascorsi dall'evento calamitoso e che migliaia e migliaia di famiglie sono tuttora costrette ad abitare nelle baracche o in case dichiarate ufficialmente pericolanti, sia una proposta al tempo stesso equa e ragionevole, vale a dire una proposta del tutto concreta.

Ma è di conseguenza evidente che se si vuole effettivamente, come appare più che doveroso, completare l'opera della ricostruzione entro un quinquennio, occorre smetterla con gli stanziamenti del tutto casuali anno per anno, sempre inadeguati, alle volte addirittura irrisori, altrimenti correremmo il rischio certissimo di ritrovarci nel 1972 col cammino ancora incompiuto e costretti, quindi, a ricorrere a un'ulteriore proroga, nel mentre l'exasperazione dei terremotati raggiungerebbe il vertice estremo!

Occorre pertanto, questa volta, finalmente fissare per legge tutto il fabbisogno finanziario occorrente per il completamento della ricostruzione, autorizzandone la spesa ripartita nei cinque esercizi finanziari 1968-1972.

Ed anche ciò è fatto con la presente proposta di legge, all'articolo 1, col quale appunto si dispone una spesa di 200 miliardi di lire nel quinquennio in ragione di 40 miliardi per ognuno dei cinque esercizi finanziari 1968-1972.

La spesa è certamente ingente ma essa, si tenga ben presente, non corrisponde neppure integralmente a quanto è stato ripetutamente, analiticamente e con un tantino di mentalità fiscale e restrittiva, calcolato e preventivato dagli organi centrali, periferici e ispettivi dell'amministrazione dei lavori pubblici, come il fabbisogno finanziario minimo indispensabile,

occorrente per dare completa applicazione alle tre leggi nelle quali il Parlamento ha espresso a più riprese la sua sovrana volontà di veder completamente e sollecitamente ricostruiti i paesi colpiti dal terremoto dell'agosto 1962.

D'altra parte se si tiene presente che il grosso dei comuni terremotati, 68, ricadono nelle zone più depresse dell'Irpinia e del Sannio, cioè di due province che sono già esse tra le più depresse d'Italia (il reddito *pro capite* in provincia di Avellino è all'ultimo posto nella graduatoria nazionale e nella provincia di Benevento è al penultimo!); che si tratta di zone paurosamente flagellate dall'emigrazione, in uno stato di continua e accelerata degradazione economica, tagliate fuori da ogni prospettiva di sviluppo economico alla stregua di quelli che sono gli orientamenti che presiedono all'attività della Cassa per il mezzogiorno ed al piano quinquennale di sviluppo economico, e ciò malgrado le tre leggi sulla ricostruzione abbiano, addirittura nei titoli, anche l'altra finalità, totalmente mancata del perseguimento della *rinascita* delle zone terremotate; che, infine, il procedere stentato della stessa, pura e semplice, ricostruzione edilizia, ha costituito e costituisce un forte incentivo negativo, aggiuntivo, alla fuga emigratoria da queste zone e alla loro conseguente ulteriore degradazione economica; la spesa di 200 miliardi, onorevoli colleghi, in 5 anni, per dare un alloggio sicuro e civile a tutti i terremotati, per assorbire almeno una loro parte nell'occupazione edilizia, per determinare un flusso di circolante che rinsangui un po' l'economia paurosamente anemica di questi paesi, sembra ai proponenti davvero il contributo riparatore minimo che la collettività nazionale possa e debba dare a popolazioni come quelle dell'Irpinia e del Sannio che soffrono da decenni per lo stato di abbandono nel quale sono state sempre relegate da tutti i governi.

Onorevoli colleghi, abbiamo la più calda fiducia che voi sentiate come noi che è inderogabile elementare dovere del Parlamento accogliere la richiesta unanime delle popolazioni terremotate, ripetutamente e solennemente espressa attraverso la voce di tutti i loro Consigli comunali, particolarmente in occasione del sopralluogo della Commissione lavori pubblici della Camera il 13 e 14 dicembre 1966 e nella giornata del 3 aprile 1967 allorché essi sedettero ininterrottamente in segno di

protesta dalla mattina a mezzanotte; una richiesta che è stata ribadita dai consigli provinciali e dai convegni di amministratori comunali, tecnici e parlamentari, tenuti recentemente a Benevento e ad Ariano Irpino: la

richiesta condensata nei due articoli della presente proposta di legge, l'impegno cioè per legge a spendere nei prossimi 5 anni i 200 miliardi occorrenti per il completamento della ricostruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per il completamento, entro il 31 dicembre 1972, degli adempimenti, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di complessive lire 200 miliardi da iscriversi, in ragione di lire 40 miliardi annuali, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già sostituito dall'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è ulteriormente sostituito come segue:

« Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-1972 saranno stanziati le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge ».